

Prot. n. 72041/R.U.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, la lettera a) del medesimo comma 6, che definisce le caratteristiche di una tipologia di apparecchi della specie idonei per il gioco lecito;

VISTO l'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'attivazione della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il rilascio di nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che sottopone la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento idonei per il gioco lecito a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base di regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 4 dicembre 2003, così come modificato e integrato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, recante le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 1, commi 533, 533-*bis* e 533-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, demandando alla stessa Amministrazione di stabilire, con decreto direttoriale, le disposizioni applicative relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso;

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 9 settembre 2011, n. 31857, così come modificato dal decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 22 dicembre 2014, che reca le disposizioni relative all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e definisce i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e, in particolare, l'articolo 23-*quater* che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTO l'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., attivi alla data del 31 luglio 2015 e consente il rilascio di nulla osta di esercizio per i medesimi apparecchi sino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017 e fissa il numero massimo di nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2017 che definisce le modalità di attuazione della riduzione del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui *“Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi”*;

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 30 marzo 2018, adottato in attuazione all'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto direttoriale 30 marzo 2018 fanno rinvio ad un provvedimento dirigenziale per la definizione delle relative modalità attuative;

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di attuazione del decreto direttoriale 30 marzo 2018, nonché fornire le istruzioni tecnico-amministrative per l'applicazione del medesimo decreto

DETERMINA

Articolo 1

1. L'attuazione delle disposizioni del decreto direttoriale 30 marzo 2018 avviene con le modalità definite nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Determina.

2. La presente Determina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Roma, li 30 aprile 2018

Il Direttore centrale

Roberto Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs. 39/93*

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

DEL DECRETO DIRETTORIALE 30 MARZO 2018

Procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi dismessi dal mercato (art. 1, comma 1050, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Allegato

1. Premessa

Il presente provvedimento individua le modalità attuative e fornisce le istruzioni tecnico/amministrative per l'applicazione del decreto direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169 (d'ora in poi "D.D."), adottato in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 1050 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In particolare, le presenti modalità attuative hanno ad oggetto:

- Modalità e tempistiche di comunicazione dell'ubicazione degli apparecchi dismessi, nonché dei successivi spostamenti (art. 6, c. 1);
- Modalità e tempistiche delle attività di smaltimento e distruzione degli apparecchi di dismessi e delle relative comunicazioni (art. 3, c. 3 e art. 4, c. 3);
- Modalità e tempistiche delle attività di cessione e trasferimento ai produttori e all'estero e delle relative comunicazioni (art. 3, c. 3).

Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. che vengono dismessi dal mercato, il D.D. definisce la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione da porre in essere entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, nell'ipotesi in cui gli apparecchi dismessi e le relative schede di gioco non vengano ceduti o trasferiti all'estero o a soggetti specificamente abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato. Al medesimo fine il D.D. prevede l'obbligo di tracciatura di tutti gli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, in relazione all'ubicazione in

cui tali apparecchiature sono custodite e alle successive operazioni di cessione, trasferimento, smaltimento e distruzione.

2. Ambito di applicazione - articoli 2 e 8

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2 e 8 del D.D., gli adempimenti ivi previsti riguardano tutti gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., dismessi a partire dal 1° maggio 2018 e, cioè, ai sensi del citato articolo 2, quelli per i quali è venuta meno l'efficacia dei relativi titoli autorizzatori a seguito di consegna dei medesimi ad ADM e che siano stati privati dei dispositivi di controllo (smart card) di ADM.

Sono sottoposti agli obblighi di tracciatura e di smaltimento e distruzione anche gli apparecchi di gioco dismessi al di fuori della procedura di riduzione dei nulla osta di esercizio disposta dal decreto ministeriale 25 luglio 2017 in attuazione dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

3. Adempimenti a carico del proprietario degli apparecchi dismessi

Il *dies a quo* per la decorrenza dei termini previsti per gli adempimenti posti a carico dei proprietari degli apparecchi è la data di definizione del procedimento di dismissione.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), nell'area dedicata agli operatori del comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, già in uso per accedere al servizio telematico di presentazione e gestione delle richieste di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii., sarà messo a disposizione un apposito applicativo per la dichiarazione - in regime di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 - dell'ubicazione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, nonché dell'avvenuta effettuazione delle operazioni da compiersi ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.D.

L'accesso alle nuove funzionalità sarà consentito solo ai soggetti che siano iscritti o siano stati iscritti nel predetto elenco.

Le linee guida per l'utilizzo dell'applicativo informatico verranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Agenzia.

3.1. La dichiarazione dell'ubicazione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco (articolo 6, co. 1)

Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'ubicazione degli apparecchi e delle relative schede di gioco, nonché gli eventuali spostamenti dei medesimi apparecchi e schede di gioco.

La dichiarazione deve essere effettuata compilando *online* l'apposito modulo telematico presente nell'anzidetta area dedicata agli operatori del comparto degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ed inoltrata in via telematica all'Ufficio di ADM competente per territorio.

Ai fini della compilazione del modulo, i proprietari degli apparecchi di gioco dismessi devono accedere all'area dedicata, utilizzando le medesime credenziali utente per l'accesso all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii..

Il soggetto deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati anagrafici della ditta/società e del rappresentante legale, il codice di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii., l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'ubicazione degli apparecchi e delle schede di gioco dismessi, nonché esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Gli apparecchi dismessi sono considerati ubicati nei luoghi già censiti in banca dati (ultima ubicazione dichiarata); il proprietario degli apparecchi dismessi, entro 10 giorni dalla dismissione, è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni già presenti o, eventualmente, aggiornarle, distintamente, per ciascun apparecchio di gioco dismesso e per la scheda di gioco ad esso associata.

In sede di prima applicazione, in considerazione della novità degli adempimenti richiesti, l'inoltro delle dichiarazioni di ubicazione degli apparecchi dismessi è consentito dal 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018.

Una volta compilati i moduli per la dichiarazione dell'ubicazione e il consenso informato al trattamento dei dati personali, l'utente deve sottoscriverli digitalmente ed inoltrarli, attraverso modalità telematica, all'Ufficio dell'Agenzia competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale della persona fisica o

dell'impresa dichiarante. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio territoriale del Lazio, sede di Roma.

L'utente è tenuto ad effettuare il *download* del file in formato pdf (che contiene le dichiarazioni in autocertificazione ed il consenso informato per il trattamento dei dati personali) sul proprio computer, apponendovi la firma digitale e importandolo nuovamente nell'applicativo, per l'inoltro del documento all'Ufficio competente mediante il sistema documentale di protocollazione informatica, all'uopo integrato. Tale sistema rilascia una ricevuta sulla quale è indicato data e numero di protocollo assegnato alla dichiarazione. La ricevuta fa fede dell'avvenuta presentazione del documento.

In caso di successivo cambio di ubicazione, il proprietario è tenuto ad aggiornare, nella medesima giornata in cui avviene lo spostamento, le informazioni in regime di autocertificazione utilizzando il medesimo modulo da inviare telematicamente all'Ufficio competente secondo le modalità già illustrate.

3.2. Lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco – (articoli 3, co. 3 e 4, co. 3)

Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a smaltire e distruggere gli apparecchi dismessi e le relative schede di gioco entro 6 mesi dalla data di dismissione, pena la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 4 del D.D., la procedura di smaltimento e distruzione deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in materia di gestione dei rifiuti e di quelle del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, la consegna di apparecchi e schede di gioco potrà essere fatta soltanto ad imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie ed il loro conferimento dovrà avvenire presso impianti autorizzati.

Le schede di gioco devono essere prive del dispositivo di controllo, che in ragione della dismissione deve essere restituito agli Uffici competenti dell'Agenzia.

Al fine di consentire la presenza e il controllo del personale dell'Agenzia, il proprietario deve comunicare l'avvio delle predette operazioni, con un anticipo di

almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla data di svolgimento. In relazione a tanto, tale soggetto dovrà inviare, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio dell'ADM competente per territorio in relazione al luogo in cui sono ubicati gli apparecchi, comunicazione firmata digitalmente in cui sia indicata la data e il luogo di consegna degli apparecchi e delle schede di gioco all'impresa regolarmente iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali e l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco che intende smaltire, comprensivo dei relativi codici identificativi. Qualora il luogo comunicato per il ritiro degli apparecchi sia dislocato in Regione diversa da quella in cui è ubicata la residenza o sede legale del proprietario, la comunicazione andrà inviata anche all'Ufficio competente in relazione alla residenza o alla sede legale (o a quello per il Lazio, sede di Roma in mancanza di residenza o sede legale in Italia).

Ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo, il proprietario dovrà garantire l'accesso del personale incaricato dell'Agenzia al domicilio indicato per il ritiro.

Per assicurare la tracciabilità e il controllo delle operazioni di smaltimento e distruzione, il proprietario degli apparecchi è tenuto a riportare sul formulario di identificazione rifiuti (FIR), di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - che deve accompagnare apparecchi e schede durante il trasporto - nel campo riservato alle annotazioni, l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e ad acquisire copia del predetto formulario controfirmato e datato in arrivo dall'impianto di destinazione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto altresì a dichiarare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il conferimento, compilando apposito modulo telematico presente nell'anzidetta area dedicata del sito internet dell'Agenzia ed inoltrandolo, tramite l'applicativo già menzionato, all'Ufficio dell'ADM competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale del dichiarante. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio del Lazio, sede di Roma.

Ai fini della compilazione della dichiarazione, per ciascun apparecchio e per ciascuna scheda di gioco conferiti per la distruzione, il soggetto dovrà indicare il numero e la data del FIR, specificando altresì denominazione e codice fiscale/partita IVA dell'impresa di trasporto e di destinazione.

Per le finalità di controllo dell’Agenzia e degli organi competenti, il FIR controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione deve essere conservato per 5 anni.

3.3. La cessione e il trasferimento degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco – (articoli 3, co. 3, e 5)

In alternativa allo smaltimento e distruzione, il proprietario può cedere e trasferire gli apparecchi ai produttori o all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.D..

Le operazioni di cessione e trasferimento vanno effettuate entro 6 mesi dalla data di dismissione.

Le schede di gioco devono essere prive del dispositivo di controllo, che in ragione della dismissione deve essere restituito agli Uffici competenti dell’Agenzia.

Sono consentite le seguenti operazioni:

- a) il trasferimento in proprietà dell’apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, ad un produttore di apparecchi iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
- b) il trasferimento in conto lavorazione dell’apparecchio e della scheda di gioco, insieme o separatamente, ad un produttore di apparecchi iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
- c) il trasferimento in proprietà della scheda di gioco al produttore della medesima scheda di gioco, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
- d) il trasferimento in conto lavorazione della scheda di gioco al produttore della medesima scheda di gioco, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.;
- e) la cessione e trasferimento all’estero dell’apparecchio, sprovvisto della scheda di gioco.

L’operazione posta in essere potrà essere attestata:

- in caso di trasferimento in proprietà di cui alle lettere a) e c), fattura e documento di trasporto (Ddt) integrato con l'espressa indicazione della causale e l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco, comprensivo dei relativi codici identificativi;
- in caso di trasferimento in conto lavorazione di cui alle lettere b) e d), contratto attestante gli impegni presi tra le parti e documento di trasporto (Ddt) integrato con l'espressa indicazione della causale e l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco, comprensivo dei relativi codici identificativi, nonché le eventuali registrazioni effettuate ai fini fiscali;
- in caso di cessione all'estero di cui alla lettera e), copia della bolletta doganale contenente l'indicazione dell'MRN (Movement Reference Number - numero assegnato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli nella fase di registrazione della dichiarazione dei documenti informatizzati per l'esportazione - DAE), nel caso in cui la cessione avvenga in paesi extra UE, ovvero copia della fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 del DL 331/93 a soggetto passivo d'imposta residente in altro paese UE, o documento di trasporto da cui si evinca che la merce è stata spedita a titolo traslativo della proprietà ad altro soggetto passivo d'imposta residente in altro paese UE. Nel caso di cessioni intracomunitarie l'operazione sarà soggetta ad obbligo di presentazione dei modelli INTRA-1, in base alle norme vigenti. Per le cessioni di beni verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le Finanze del 24/12/1993, pubblicato nella G.U. n. 305 del 30/12/1993. In tali casi, costituisce documento probatorio del completamento dell'operazione di cessione la fattura restituita dall'acquirente con l'applicazione dell'apposita marca (cfr. art. 6 del D.M. del 24/12/93). Nelle more di acquisizione, da parte del cedente, del documento in questione, si ritiene che possa essere prodotta apposita dichiarazione di conferma da parte del cessionario di presa in carico dei beni interessati.

Per le finalità di controllo dell'Agenzia, la documentazione attestante l'operazione posta in essere deve essere conservata per 5 anni.

Entro 10 giorni dalla cessione o dal trasferimento, il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'effettuazione delle predette operazioni, compilando apposito modulo telematico presente nella citata area del sito internet dell'Agenzia dedicata agli operatori del comparto apparecchi da intrattenimento ed inoltrandolo, tramite

l'applicativo anch'esso menzionato, all'Ufficio dell'ADM competente per territorio, in relazione alla residenza o alla sede legale del dichiarante. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio del Lazio, sede di Roma.

Ai fini della compilazione della dichiarazione, per ciascun apparecchio e per ciascuna scheda di gioco oggetto di trasferimento o cessione, il soggetto dovrà indicare:

- l'operazione realizzata (trasferimento in proprietà o cessione, trasferimento in conto lavorazione, cessione e trasferimento all'estero);
- la data di effettuazione dell'operazione;
- la denominazione, la sede e il codice fiscale/partita IVA (o altro codice identificativo, in caso di soggetto estero) del cessionario /ricevente;
- nelle fattispecie sub a), b), c) e d), il codice di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, la denominazione, la sede e il codice fiscale/partita IVA (o altro codice identificativo, in caso di soggetto estero) del produttore di apparecchi o schede di gioco.

In caso di trasferimento in conto lavorazione ad un produttore di apparecchi o schede di gioco, per gli apparecchi e le schede di gioco che rientrano nella propria disponibilità, il proprietario dovrà rendere, secondo le modalità già illustrate per gli altri adempimenti dichiarativi di cui al decreto direttoriale 30 marzo 2018, un'ulteriore dichiarazione in cui dovrà indicarne l'avvenuta reimmissione sul mercato o, in caso contrario, lo smaltimento e distruzione e conservare per 5 anni la documentazione comprovante l'operazione.